



L'art. 1 comma 7 della legge 21 marzo 1990, n.53, stabilisce che ai fini dell'aggiornamento periodico dell'albo, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso dei requisiti di idoneità, possono richiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale presentando domanda scritta al Sindaco, nella quale devono indicare data di nascita, titolo di studio, residenza, professione, arte o mestiere.

Il Sindaco, sentita la Commissione Elettorale Comunale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di idoneità e che non rientrano nelle categorie indicate dall'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e dall'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960, comunica i nominativi alla cancelleria della Corte d'Appello.